

Rivista N°: 3/2024
DATA PUBBLICAZIONE: 14/10/2024

AUTORE: Francesco Biagi*

CORTE COSTITUZIONALE E OPINIONI INDIVIDUALI: SPUNTI DI RIFLESSIONE A PARTIRE DAL CASO SPAGNOLO**

CONSTITUTIONAL COURT AND DISSENTING OPINIONS: SOME INSIGHTS FROM THE SPANISH CASE

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Una forma embrionale di dissenso: la possibile non coincidenza tra giudice relatore e giudice redattore. – 3. Come (eventualmente) introdurre il dissenso? – 4. Pro e contro all'introduzione del dissenso: il peso del contesto. – 5. La "lezione" spagnola. – 6. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione

Le opinioni individuali consistono nella possibilità per i componenti di un organo giurisdizionale collegiale di rendere pubblico il proprio disaccordo rispetto alla decisione adottata dalla maggioranza. Il disaccordo del giudice può riguardare il *dispositivo* adottato dal collegio (e in tal caso si avrà una opinione *dissenziante*), ovvero la *motivazione* della decisione (e allora si avrà una opinione *concorrente*). Come noto, l'opinione individuale è legata ai sistemi di *common law* (Regno Unito e Stati Uniti *in primis*), ma già da lungo tempo ha fatto il proprio ingresso prepotentemente anche negli ordinamenti di *civil law*¹.

* Professore associato di Diritto pubblico comparato presso l'Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Giuridiche.

** Questo articolo costituisce parte del "Proyecto de I+D+I PID 2022-141112NB-I00 'La importancia de la independencia del Tribunal Constitucional para la defensa de la democracia', financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/".

¹ Tra le recenti pubblicazioni in chiave comparata in tema di *dissenting opinions*, si possono ricordare K. KELEMEN, *Dissenting Opinions in Constitutional Courts*, in *German Law Journal*, vol. 14, n. 8, 2013, pp. 1345 ss.; K. KELEMEN, *Judicial Dissent in European Constitutional Courts. A Comparative and Legal Perspective*, Londra, Routledge, 2018; A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo*, Napoli, Jovene, 2016; E. FERIOLI, *Dissenso e dialogo nella giustizia costituzionale*, Milano, Wolters Kluwer – CEDAM, 2018; N. ZANON, G. RAGONE (a cura di), *The Dissenting Opinion. Selected Essays*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

L'Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche Direttore Responsabile: Prof. Sandro Staiano — Direttori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Claudio Panzera, Prof. Fabrizio Politi, Prof.ssa Antonella Sciortino.

Sebbene in Italia l'istituto del *dissent* non sia mai stato accolto, la sua possibile introduzione per le sentenze della Corte costituzionale rappresenta uno dei "fiumi carsici"² all'interno del dibattito costituzionale. La questione fu affrontata per la prima volta durante i dibattiti che condussero all'adozione della legge n. 87 del 1953 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"). La proposta di introdurre le opinioni individuali venne tuttavia respinta: il dissenso fu infatti considerato "estraneo alla nostra tradizione giuridica"³, e venne evidenziato come esso "avrebbe potuto condurre, in un paese come il nostro, in cui la vita politica è dominata da organizzazioni di partiti, in maggioranza di masse, ad una forma di controllo sull'attività dei giudici da parte di forze politiche organizzate, controllo che fatalmente avrebbe potuto incidere sull'indipendenza e sul prestigio della Corte"⁴. Successivamente, fu Costantino Mortati, a metà degli anni Sessanta, a riproporre il tema del dissenso all'interno della Corte, curando un volume dal titolo "Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali"⁵. Nei decenni successivi la questione ha continuato ad essere affrontata dalla dottrina⁶, oltre a divenire oggetto di seminari sul tema presso la stessa Corte costituzionale⁷. Non sono mancate, inoltre, proposte di legge (sia ordinaria sia costituzionale) volte ad introdurre il *dissent*, senza che nessuna di esse abbia tuttavia mai avuto successo⁸. In alcune occasioni la Corte si è poi riunita per affrontare formalmente la questione, ma le voci contrarie hanno sempre prevalso su quelle favorevoli⁹.

² P. PASQUINO, *Consulta: ci serve l'opinione dissenziente?*, in *Libertà eguale*, 4 aprile 2024, <http://www.libertaeguale.it/consulta-ci-serve-lopinione-dissenziente/>

³ È vero che in Italia manca una tradizione recente, ma è altresì vero che ve ne è stata una più antica: il *dissent* ha infatti trovato applicazione negli ordinamenti napoletano, estense e toscano nel periodo pre-napoleonico. Si veda V. DENTI, *Per il ritorno al "voto di scissura" nelle decisioni giudiziarie*, in C. Mortati (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 3-6.

⁴ Relazione della Commissione presentata il 17 aprile 1950 relativa al disegno di legge sulle "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", Camera dei Deputati, prima legislatura, d.d.I. n. 469-A, p. 34.

⁵ C. MORTATI (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, op. cit.; si veda altresì il suo saggio pubblicato due anni dopo, vale a dire C. MORTATI, *Considerazioni sul problema dell'introduzione del "dissent" nelle pronunce della corte costituzionale italiana*, in G. Maranini (a cura di), *La giustizia costituzionale*, Firenze, Vallecchi, 1966, pp. 155 ss.

⁶ Si veda, ad esempio, S. RODOTÀ, *L'opinione dissenziente dei giudici costituzionali*, in *Politica del diritto*, 1979, pp. 637 ss.; S. PANIZZA, *L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1998; G. ZAGREBELSKY, *La pratique des opinions dissidentes en Italie*, in *Cahiers du Conseil Constitutionnel*, n. 8 (Dossier: Débat sur les opinions dissidentes), luglio 2000, <https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-pratique-des-opinions-dissidentes-en-italie>; B. CARAVITA, *E ora introduciamo la dissenting opinion*, in *Federalismi.it*, n. 20, 21 ottobre 2009, <https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=175>

⁷ Cfr. A. ANZON (a cura di), *L'opinione dissenziente. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993*, Milano, Giuffrè, 1995; si vedano altresì gli interventi dei giudici Cassese, Gallo e Saulle in un altro seminario organizzato dalla Corte su questo tema: "L'opinione dissenziente", Palazzo della Consulta, 22 giugno 2009, <https://www.cortecostituzionale.it/convegniSeminari.do>

⁸ Sulle proposte principali si veda A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo*, op. cit., pp. 340 ss. e 369 ss.

⁹ Cfr. S. CASSESE, *Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 290-291.

A testimonianza del perdurante interesse per tale questione, negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi contributi sul tema¹⁰. Uno degli scritti che ha generato maggior dibattito è stato indubbiamente il volume dal titolo “Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi”¹¹ di Nicolò Zanon, il quale, anche durante i suoi anni come giudice presso la Corte, non aveva fatto mistero del suo *favor* nei confronti dell’introduzione di questo istituto¹². La peculiarità di questo libro è data dal fatto che, oltre a motivare le sue ragioni a favore del *dissent*, Zanon ha altresì pubblicato alcune sue opinioni dissenzienti “postume”¹³, vale a dire opinioni che, nel suo ruolo di giudice costituzionale, avrebbe voluto rendere a suo tempo note.

In questo articolo, vorrei inserirmi nel dibattito sulla possibilità di introdurre il voto individuale nelle sentenze delle Corti costituzionali. Innanzitutto, richiamerò il fatto che all’interno della Corte è prevista una forma embrionale di dissenso data dalla possibile non coincidenza tra giudice relatore e giudice redattore (sezione 2). Successivamente evidenzierò come l’introduzione delle opinioni individuali nelle pronunce della Corte non attenga in alcun modo a profili di legittimità costituzionale, ma sia esclusivamente una questione di opportunità, e darò altresì conto delle modalità attraverso cui – eventualmente – sarebbe possibile introdurre tale istituto (sezione 3). Ripercorrerò, poi, i principali argomenti che possono essere avanzati a favore e contro l’introduzione dell’opinione individuale, evidenziando come, nel ragionare su questo tema, sia di centrale importanza considerare il *contesto* specifico di ciascun ordinamento. A questo riguardo cercherò di mettere in luce i rischi che possono derivare dall’introduzione del *dissent* per l’indipendenza e la legittimità (e l’*immagine* di indipendenza e legittimità) della Corte costituzionale italiana (sezione 4). Successivamente mostrerò che il caso spagnolo pare confermare tali rischi, dal momento che negli ultimi anni le opinioni individuali hanno posto in ulteriore evidenza i *cleavages* politici ed ideologici esistenti all’interno del Tribunale Costituzionale, contribuendo fortemente a mettere in discussione la sua imparzialità ed *auctoritas* (sezione 5). Infine, sosterrò come nemmeno l’opinione individuale anonima, per quanto più idonea a limitare strumentalizzazioni politiche, rappresenti un’opzione del tutto convincente, e che pertanto, *rebus sic stantibus*, non sembri consigliabile introdurre il dissenso per le pronunce della Corte costituzionale del nostro Paese (sezione 6).

¹⁰ Si veda N. ZANON, G. RAGONE (a cura di), *The Dissenting Opinion. Selected Essays*, op. cit.; D. TEGA, *Collegiality over Personality: The Refusal of Separate Opinions in Italy*, in V. Barsotti et al. (a cura di), *Dialogues on Italian Constitutional Justice. A Comparative Perspective*, Londra, Routledge, 2021, pp. 107 ss.; articoli sul tema “Giustizia costituzionale e dissenso dei giudici” pubblicati in *Politica del diritto*, n. 3, 2022, pp. 345 ss.; G. BERGONZINI, *Corte costituzionale, autorevolezza, educazione alla democrazia: oltre l’unanimità e la segretezza?*, in M. Bertolissi, G. Bergonzini, G. Tieghi, *Corte costituzionale in pubblico. L’autorevolezza del giudice*, Napoli, Jovene, 2023, pp. 139 ss.; N. ZANON, *Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi*, Bologna, Zanichelli, 2024; P. PASQUINO, *Sulla opinione dissenziente*, in *Il Mulino*, 21 gennaio 2024, <https://www.rivistailmulino.it/a/sulla-opinione-dissenziente>; P. PASQUINO, *Consulta: ci serve l’opinione dissenziente?*, op. cit.

¹¹ N. ZANON, *Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi*, op. cit.

¹² Si veda A. FABOZZI, *Zanon: È tempo che la Corte faccia conoscere l’opinione dissenziente*, in *il Manifesto*, 29 dicembre 2020, <https://ilmanifesto.it/e-tempo-che-la-corte-costituzionale-faccia-conoscere-l'opinione-dissenziente>

¹³ N. ZANON, *Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi*, op. cit., pp. 28-31.

2. Una forma embrionale di dissenso: la possibile non coincidenza tra giudice relatore e giudice redattore

La versione originaria delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale” (vale a dire di quelle regole procedurali finalizzate a disciplinare (*rectius*: integrare) le dinamiche di funzionamento della Corte stessa), adottata nel 1956, non consentiva di conoscere l'identità del giudice chiamato a redigere la sentenza. L'art. 18 c. 5 stabiliva infatti che “[l]e ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente e da tutti i giudici, senza menzione del giudice che le ha redatte”. Si trattava, evidentemente, di un modo per garantire l'assoluta segretezza delle discussioni in camera di consiglio e della posizione di ciascun giudice. Ciò forniva un'ulteriore garanzia di indipendenza della Corte ed eliminava un fattore che avrebbe potuto “indebolire, anche solo potenzialmente, la forza morale dei suoi giudicati”¹⁴.

La regola di non rendere pubblica l'identità del giudice relatore è tuttora prevista in Francia, altro ordinamento, al pari dell'Italia, in cui non sono previste le opinioni separate. Nonostante, infatti, sia l'*Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel* (art. 19), sia il *Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité* (art. 5) prevedano la nomina di un relatore per le pronunce del *Conseil Constitutionnel*, la sua identità rimane segreta: essa non viene resa nota nella pronuncia, la quale si limita ad indicare il nome del Presidente del *Conseil constitutionnel* e degli altri membri, e non vi sono altri modi per risalire ad essa. Tale scelta si spiega con la volontà di proteggere il relatore da pressioni, sollecitazioni e persino minacce che potrebbero minare la serenità del suo operato¹⁵.

A prima vista, potrebbe sembrare che anche il *Bundesverfassungsgericht* tedesco abbia percorso questa strada. L'identità del giudice relatore, infatti, non viene indicata nel testo della sentenza, in ottemperanza all'art. 30 della Legge sulla Corte costituzionale che prevede come le decisioni della Corte siano firmate da tutti i giudici che hanno partecipato al processo decisionale. In realtà, è possibile risalire all'identità del relatore poiché è previsto uno schema di ripartizione del lavoro tra i giudici che viene determinato per aree tematiche (ciascun giudice si occupa infatti di una specifica branca del diritto o delle violazioni di determinati diritti fondamentali)¹⁶, schema che è reso disponibile *on-line* sul sito della Corte¹⁷. Si consideri poi che, in caso di udienze pubbliche, è possibile risalire al relatore poiché questi, per prassi, siede di fianco al Presidente ed interviene nella discussione. Inoltre, va ricordato che essendo previsto

¹⁴ C. MORTATI, *Prefazione*, in C. Mortati (a cura di), *Le opinioni dissenzianti dei giudici costituzionali ed internazionali*, op. cit., p. VI.

¹⁵ Cfr. D. DE LAMOTHE, *Les modes de décision du juge constitutionnel. Rapport français*, Séminaire international de justice constitutionnelle organisé par le Centre d'études constitutionnelles et administratives de l'Université catholique de Louvain à Bruxelles les 6 et 7 décembre 2001, p. 6, https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/modes.pdf

¹⁶ Si veda G. TUSSEAU, *Contentieux constitutionnel comparé. Une introduction critique au droit processuel constitutionnel*, Paris, LGDJ, 2021, p. 1047.

¹⁷ Per l'anno 2024 la distribuzione del lavoro è indicata al seguente *link*: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Geschaeftsverteilung/gv2024/geschaeftsverteilung_2024_node.html;jsessionid=AB5F8952E675F83253EB9F5FD15FB9CC.internet012

l'istituto del dissenso, sono indicati nel testo della sentenza i nomi dei giudici autori di una opinione dissenziente.

Tornando al caso italiano, un cambiamento significativo si ha avuto con la delibera adottata dalla Corte costituzionale il 7 luglio 1987, la quale, modificando l'art. 18 delle Norme integrative, ha eliminato l'obbligo di sottoscrizione delle decisioni da parte di tutti i giudici, stabilendo come le sentenze e le ordinanze dovessero essere sottoscritte dal Presidente e dal giudice che le ha redatte. Il passo successivo è stato dato dal riconoscimento esplicito del fatto che il giudice *redattore* (colui che, in seguito alla discussione in camera di consiglio, è chiamato a scrivere la motivazione) potesse non coincidere con il giudice *relatore* (colui al quale il Presidente ha affidato lo studio della questione). L'attuale art. 20 c. 4 delle Norme integrative stabilisce, infatti, che “[d]opo la votazione, la redazione della sentenza o dell’ordinanza è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a più giudici”. Tale disposizione è quella che maggiormente si avvicina alla *dissenting opinion*, dal momento che consente al giudice relatore di non scrivere la sentenza qualora questi non condivida la decisione adottata dalla maggioranza dei suoi colleghi. Si tratta, tuttavia, di una forma solo embrionale di dissenso, dal momento che al giudice non è consentito illustrare le ragioni del suo disaccordo¹⁸. Va poi sottolineato come per prassi quasi costante il relatore, anche se dissenziente, accetta lo stesso di stendere la motivazione della sentenza (non farlo significherebbe infatti determinare una rottura della collegialità), e pertanto non è necessariamente detto che il giudice redattore possa essere annoverato tra i reali sostenitori dell’opinione di maggioranza¹⁹.

Nel 2021 Beniamino Caravita ha dedicato proprio ai casi di scissione tra giudice relatore e giudice redattore nelle sentenze della Corte costituzionale un importante lavoro monografico²⁰. Dalla ricerca emerge come tra il 1988 e il 2020 si siano verificati 87 casi di detta scissione: un numero non elevato se considerate le migliaia di decisioni adottate dalla Corte in questo lasso di tempo, ma nemmeno una “*quantité négligeable*”²¹. Caravita evidenzia le difficoltà incontrate nel rintracciare le vere ragioni alla base della sostituzione del giudice relatore, per giungere alla conclusione che non avere reale contezza dei motivi del dissenso “lascia l’amaro in bocca”²². D’altro canto, si può argomentare come la possibilità di sostituire il relatore, se utilizzata (come avviene ora) quale *extrema ratio*, rappresenti uno strumento che forse vale la pena mantenere: esso costituisce infatti una sorta di *exit strategy* per quelle particolari, eccezionali situazioni in cui “per indisponibilità o per altro motivo” (come recitano le stesse Norme integrative) sia necessario affidare la redazione della sentenza ad un altro membro della Corte.

¹⁸ Si veda S. PANIZZA, *Could There Be an Italian Way for Introducing Dissenting Opinions? The Decision-making Process in the Italian Constitutional Court Through Discrepancies Between the Rapporteur Judge and the Opinion-Writer Judge*, in N. Zanon, G. Ragone (a cura di), *The Dissenting Opinion. Selected Essays*, op. cit., pp. 101 ss.

¹⁹ G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino, Giulio Einaudi, 2005, pp. 72-73.

²⁰ B. CARAVITA, *Ai margini della dissenting opinion. Lo “strano caso” della sostituzione del relatore nel giudizio costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2021.

²¹ Ivi, p. 8.

²² Ivi, p. 83.

In Spagna, in cui le opinioni individuali sono previste sia per il Tribunale Costituzionale sia per tutte le altre giurisdizioni (civile, penale, amministrativa...) ²³, la possibile non coincidenza tra giudice relatore e giudice redattore è prevista esplicitamente dalla legge. L'art. 206 della Legge Organica sul Potere Giudiziario del 1985 stabilisce infatti che “[s]e il relatore non è d'accordo con il voto della maggioranza, rinuncia a redigere la decisione e formula la sua opinione individuale [*voto particular*], motivandola. In questo caso, il Presidente affida la redazione della decisione ad un altro giudice [...]”. Tuttavia, nonostante l'articolo 80 della Legge Organica sul Tribunale Costituzionale preveda che la Legge Organica sul Potere Giudiziario si applichi in via sussidiaria ai processi dinanzi al *Tribunal Constitucional* ²⁴, questa materia specifica relativa alla distribuzione delle *ponencias* è governata dalla Legge Organica sul Tribunale Costituzionale e dall'autonomia normativa e processuale del Tribunale stesso. La prassi del *Tribunal* si è dimostrata piuttosto “flessibile” ²⁵ sul punto, discostandosi spesso da quanto sancito all'art. 206 della Legge Organica sul Potere Giudiziario. Sebbene, infatti, sin dall'entrata in funzione del Tribunale Costituzionale nel 1980 (e dunque prima dell'entrata in vigore della Legge Organica sul Potere Giudiziario del 1985) vi siano stati casi in cui il ponente dissenziente ha rinunciato a redigere l'opinione della maggioranza, l'analisi della giurisprudenza mostra come, tanto in passato come attualmente, vi siano numerosi casi in cui il giudice ponente (per ragioni che non sono sempre facili da identificare) è stato l'autore sia dell'opinione di maggioranza, sia di un'opinione dissenziente.

3. Come (eventualmente) introdurre il dissenso?

Nell'ordinamento italiano l'introduzione delle opinioni individuali “non ha controindicazioni nella normativa costituzionale” ²⁶. La Costituzione non vieta espressamente tale pratica, senza contare il fatto che l'art. 5 della Legge costituzionale n. 1 del 1953 stabilisce l'insindacabilità dei giudici costituzionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, sul presupposto – come è stato fatto notare – “che tali opinioni e tali voti siano (possono essere!) conosciuti” ²⁷. Non va poi dimenticato quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 1989, la quale – pur non avendo ad oggetto specificatamente l'istituto della *dissenting opinion* – prevedeva come la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali non fosse un principio imposto dalla Costituzione a tutela dell'indipendenza di tali organi: “nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, quale garanzia della loro indipendenza; né, a tal fine, impone il segreto sull'esistenza di opinioni dissenzienti all'interno del collegio”. Al contrario, secondo la Corte, il segreto della

²³ Articolo 260 della Legge Organica sul Potere Giudiziario del 1985.

²⁴ Sulla relazione tra la Legge Organica sul Tribunale Costituzionale e le leggi da applicarsi in via sussidiaria si veda P. RODRÍGUEZ-PATRÓN, *La “autonomía procesal” del Tribunal Constitucional*, Madrid, Civitas, 2003, pp. 151-155.

²⁵ A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo*, op. cit., p. 291.

²⁶ A. ANZON, *Per l'introduzione dell'opinione dissenziente dei giudici costituzionali*, in A. Anzon (a cura di), *L'opinione dissenziente. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993*, op. cit., p. 449.

²⁷ N. ZANON, *Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi*, op. cit., p. 5.

camera di consiglio costituisce “materia di scelta legislativa e nulla ha a che vedere con la garanzia dell’indipendenza dei giudici. È da ribadire, al riguardo, che l’indipendenza è un valore morale, che si realizza in tutta la sua pienezza, proprio quando si esplica nella trasparenza del comportamento”. Da tutto ciò, pertanto, deriva chiaramente come l’introduzione del dissenso nelle pronunce della Corte costituzionale non attenga in alcun modo a profili di legittimità costituzionale, ma sia esclusivamente una questione di *opportunità*.

Per quel che riguarda le modalità attraverso cui, eventualmente, introdurre l’opinione individuale dei giudici costituzionali, le strade percorribili sono principalmente tre, a cui se ne può aggiungere una quarta²⁸. La prima consiste nella modifica, ad opera della Corte stessa, delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”; la seconda e la terza strada prevedono, invece, l’intervento del legislatore, ordinario o costituzionale. Da un lato è vero che, soprattutto negli ultimi anni, attraverso la modifica delle Norme integrative sono state adottate novità significative a livello di organizzazione dei lavori della Corte (basti pensare alle riforme del 2020 e del 2022, le quali hanno introdotto nuovi istituti (*amicus curiae* e audizione di esperti) e ampliato l’operatività di quelli esistenti (intervento di terzi e possibilità di maggiore interlocuzione in udienza))²⁹, ragion per cui si potrebbe argomentare che anche l’istituto del dissenso potrebbe essere introdotto seguendo questa modalità. D’altro lato, escludere il legislatore – quantomeno nell’identificazione delle linee essenziali dell’istituto (ferma restando naturalmente la competenza della Corte ad “integrare” attraverso norme di dettaglio³⁰) – lascia alcune perplessità: ammettere, infatti, il voto individuale sembrerebbe comportare una modifica dello *status* del giudice, il che richiederebbe il ricorso quantomeno alla legge ordinaria, se non a quella costituzionale³¹.

La quarta strada pare quella più difficilmente percorribile. Essa consisterebbe nell’introduzione dell’opinione individuale da parte della Corte costituzionale *in via giurisprudenziale*, a cui potrebbe eventualmente far seguito, in un secondo momento, un suo riconoscimento

²⁸ Su queste strade si veda più nel dettaglio S. PANIZZA, *L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale*, op. cit., pp. 180 ss.; *Forum sull’introduzione dell’opinione dissenziente nel giudizio di costituzionalità*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 1, 2021, pp. 416 ss., https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Il_Forum_-_Sull_introduzione_dell_opinione_dissenziente_nel_giudizio_di_costituzionalita.pdf

²⁹ Sul possibile legame tra l’introduzione del *dissent* e l’attuale fase di “apertura” della Corte costituzionale a nuove prassi comunicative si veda G. REPETTO, *Comunicazione, dissent, collegialità: un’ipotesi di lettura del momento attuale della Corte costituzionale*, in L. Cassetti et al. (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, pp. 1015 ss.; *Forum sull’introduzione dell’opinione dissenziente nel giudizio di costituzionalità*, op. cit., pp. 433 ss. Tra gli interventi più critici sul punto contenuti nel *Forum* appena citato si segnala quello di Valeria Marcenò, secondo cui, al fine di avvicinare la Corte alla società civile, sarebbe necessario, più che ricorrere al dissenso o a nuove prassi comunicative, intervenire sulla motivazione della decisione: “servono motivazioni chiare, semplici, comprensibili, accessibili. Ove semplicità non deve essere scambiata per semplificazione: [...] le questioni di legittimità costituzionale sono necessariamente complesse; ai giudici costituzionali si chiede non di semplificare la questione, ma di giustificare le soluzioni costituzionali adottate attraverso l’uso di una struttura argomentativa completa ma di immediata comprensione; analitica ma non per questo oscura; semplice, ma non per questo apodittica” (p. 438).

³⁰ Si veda A. ANZON, *Per l’introduzione dell’opinione dissenziente dei giudici costituzionali*, op. cit., p. 454.

³¹ Il richiamo è all’art. 137 Cost. che recita: “Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. [...]”.

esplicito a livello di Norme integrative o a livello di legislazione ordinaria o costituzionale³². Tale opzione avrebbe il vantaggio di permettere alla Corte di gestire meglio modalità e tempi dell'utilizzo di questo istituto; tuttavia, se già l'introduzione del dissenso attraverso la modifica delle Norme integrative suscita alcune perplessità, a maggior ragione le critiche sarebbero ancora più forti qualora ciò avvenisse in via pretoria.

Non si può non ricordare, tuttavia, il caso della Germania, dove una prima – sebbene parziale e sporadica – introduzione dell'opinione individuale avvenne proprio attraverso alcune pronunce del *Bundesverfassungsgericht*. Nel parere consultivo sulla Comunità europea di difesa dell'8 dicembre 1952 (BVerfGE 2, 79), ad esempio, la Corte rese noto l'esito delle deliberazioni, annunciando che la decisione era stata presa con una maggioranza di venti voti contro due. Nel parere non venivano indicati i motivi del disaccordo né l'identità dei giudici dissenzienti. Nei giorni che seguirono, tuttavia, uno dei giudici dissenzienti, Willi Geiger, pubblicò la sua opinione, sostenendo di poterlo fare in quanto la decisione della Corte consisteva in una mera "risoluzione" (*Beschluss*) e non in una vera e propria "sentenza" (*Urteil*). Un'altra importante decisione del *Bundesverfassungsgericht* fu quella del 5 agosto 1966 (BVerfGE 20, 162), nota come "caso Spiegel", relativa alla perquisizione dei locali della rivista *Der Spiegel*. Il primo Senato si trovò in una situazione di stallo: quattro giudici ritenevano infatti che non fosse stata rispettata la libertà di stampa garantita dall'art. 5 della Legge fondamentale, mentre gli altri quattro sostenevano che non vi fosse stata alcuna violazione. In tale situazione di parità di voti, peraltro, la Legge sulla Corte costituzionale preclude la possibilità di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma. In questa pronuncia vennero pubblicate le opinioni di entrambe le posizioni emerse nella trattazione della causa, anche se i nomi dei quattro giudici delle due parti non vennero indicati.

Queste (ed altre³³) pronunce del *Bundesverfassungsgericht* rappresentarono indubbiamente un passo importante verso l'introduzione del *Sondervotum* (letteralmente "voto speciale"). Nel 1968, infatti, la quarantasettesima assemblea dei giuristi tedeschi (*Deutscher Juristentag*) fu dedicata proprio al tema dell'opinione individuale. La posizione finale di tale organo fu netta: con 371 voti a favore e 31 contrari i giuristi tedeschi sostennero la necessità di legittimare il voto individuale. Si giunse così al 12 dicembre 1970, data in cui fu approvata dal Parlamento la modifica alla Legge sul *Bundesverfassungsgericht* con la quale venne introdotto il *Sondervotum*³⁴. Il c. 2 dell'art. 30 della Legge prevede infatti che "[c]iascun giudice può esprimere la propria opinione dissenziente rispetto alla decisione o rispetto ai motivi della decisione con un voto speciale; il voto speciale deve essere allegato alla decisione. I Senatori possono indicare i risultati delle votazioni nelle loro decisioni. Le norme di dettaglio sono disciplinate dal regolamento interno".

³² Sull'introduzione delle opinioni individuali in via giurisprudenziale si veda R. ROMBOLI, *L'introduzione dell'opinione dissenziente nei giudizi costituzionali: strumento normativo, aspetti procedurali e ragioni di opportunità*, in A. Anzon (a cura di), *L'opinione dissenziente. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993*, op. cit., p. 80.

³³ Si pensi, ad esempio, alla decisione del 23 aprile 1969 (BVerfGE 25, 352).

³⁴ Si veda A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo*, op. cit., pp. 233 ss.

4. Pro e contro all'introduzione del dissenso: il peso del contesto

Attualmente, la più gran parte dei sistemi di giustizia costituzionale in Europa ha previsto l'uso dell'opinione separata. Tra gli ordinamenti in cui l'uso di tale istituto non è consentito figurano l'Austria, il Belgio, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e Malta. In alcuni Paesi – tra cui il Belgio, la Francia e l'Italia – il dissenso è stato escluso *ab origine*, e tale decisione non è più stata modificata. In altri ordinamenti – come la Germania, la Lituania e la Romania – le opinioni individuali sono state escluse in una prima fase, per poi venire legittimate in un secondo momento. Vi sono, infine, Paesi che hanno consentito l'utilizzo delle opinioni separate sin dall'inizio: è questo il caso, ad esempio, della Spagna, del Portogallo e della maggior parte dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale³⁵. A livello sovranazionale, il *dissent* è previsto per le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mentre non è consentito per le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea³⁶.

Gli argomenti avanzati a favore e contro l'introduzione delle opinioni individuali sono numerosi e di diversa natura³⁷. Tra i maggiori argomenti a favore si possono ricordare, in estrema sintesi, i seguenti. Il voto individuale non solo può arricchire il dibattito pubblico e accademico e garantire una maggiore trasparenza del processo decisionale, ma è altresì espressione del diritto costituzionalmente garantito di manifestare liberamente il proprio pensiero. In questo senso, esso rappresenta un modo per liberare il giudice dalla “camicia di forza” che gli viene imposta dalla segretezza del voto. Il *dissent*, inoltre, può stimolare gli altri membri del collegio ad approfondire ulteriormente le questioni sottoposte e a confutare le tesi risultate minoritarie, con il risultato che lo spessore della motivazione può uscirne rafforzato. I voti individuali, poi, possono essere pionieri o precursori, anticipando i futuri mutamenti della giurisprudenza: la tesi minoritaria di oggi può dunque diventare l'opinione della maggioranza di domani. L'assenza del *dissent* rischia, invece, di condurre a pronunce basate su compressi al ribasso, ovvero di produrre effetti negativi sulla qualità del *reasoning* della pronuncia quando nel parere della maggioranza vengono ricomprese altresì parti delle tesi risultate minoritarie. Ciò può generare posizioni tra loro poco conciliabili, il che incide negativamente sulla *ratio decidendi*. A ciò si aggiunga che l'efficacia e la forza di una sentenza non dipendono tanto dal numero di voti favorevoli ottenuti, quanto dalla conoscibilità delle opinioni poste a suo fondamento, ivi comprese quelle dissenzienti. Più in generale, il voto individuale può migliorare complessivamente la qualità democratica del sistema mostrando ai cittadini i diversi orientamenti in seno al collegio, e permettendo quindi ad essi di comprendere meglio il percorso che ha

³⁵ Su questa tripartizione, sebbene fondata su ragioni parzialmente diverse, si veda E. FERIOLI, *Dissenso e dialogo nella giustizia costituzionale*, op. cit., p. 173.

³⁶ Sulle opinioni individuali nelle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si veda F. RIVIÈRE, *Les opinions séparées à la Cour européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, Bruylant, 2004; ELISABETTA CRIVELLI, *L'opinione dissenziente nella prassi della Corte di Strasburgo*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Napoli, ESI, 2016, pp. 673 ss.; G. RAIMONDI, *Advantages and Risks of Separate Opinions from the Point of View of the European Court of Human Rights*, in N. Zanon, G. Ragone (a cura di), *The Dissenting Opinion. Selected Essays*, op. cit., pp. 141 ss.

³⁷ Di recente su questo dibattito si veda il *Forum sull'introduzione dell'opinione dissenziente nel giudizio di costituzionalità*, op. cit., pp. 386 ss.

portato la Corte ad adottare una determinata decisione. L'opinione individuale, in altre parole, può produrre una sorta di effetto pedagogico.

Tra i principali argomenti contrari all'introduzione del dissenso, invece, si possono brevemente ricordare i seguenti. Innanzitutto, il voto individuale può ridurre l'autorità del giudicato, in quanto mostra la non compattezza del collegio sulla questione. Ciò può avere un impatto negativo anche sull'autorità e la legittimità della Corte nel suo complesso. Il dissenso, inoltre, rischia di ostacolare – per le altre giurisdizioni, per le autorità politiche e per i cittadini – la comprensione della decisione. L'assenza di opinioni dissenzienti, al contrario, rende la pronuncia della Corte più chiara, e contribuisce a farla apparire più “definitiva”. Il voto individuale può altresì ostacolare l'implementazione e il rispetto della sentenza da parte della società e delle istituzioni, rendendone più complessa la sua “effettività”. Il *dissent* può poi rendere più difficile il dialogo tra giudici: ciascun membro del collegio è infatti più incentivato ad attenersi alla propria opinione, prestando meno attenzione a quella altrui. Ostacolando tale dialogo, il voto individuale non solo rischia di intralciare la ricerca e il raggiungimento del consenso all'interno del collegio, ma nei casi più estremi può altresì mettere in pericolo l'unità stessa della Corte. Un altro fattore da tenere in considerazione riguarda la personalità dei giudici. La possibilità di esprimere pubblicamente i voti individuali rischia di fare della Corte un luogo non solo di dispute dottrinali, ma anche di polemiche di natura personale. Tale possibilità può poi indurre taluni giudici – in ragione della loro vanità – a cercare di emergere e di accrescere la loro reputazione personale, il che va a discapito della dimensione collegiale. A tutto ciò si aggiunga il fatto che il segreto delle deliberazioni può costituire un importante fattore di protezione contro le ingerenze esterne, tutelando l'indipendenza dell'istituzione. Le opinioni individuali possono infatti riflettere le opinioni politiche dei loro autori e dunque facilitare la “categorizzazione” dei giudici (ad esempio, “conservatori” e “progressisti”, come si mostrerà più avanti analizzando il caso del Tribunale Costituzionale spagnolo). È possibile infatti che un giudice, nominato da un determinato attore politico, si senta in obbligo di esprimere la propria riconoscenza e lealtà dissentendo (o non dissentendo) al fine di compiacere colui che lo ha nominato, magari anche con la speranza di essere in qualche modo “ricompensato” in futuro (ad esempio attraverso una nuova nomina prestigiosa una volta cessato l'ufficio di giudice costituzionale). Ciò accresce il rischio di una politicizzazione delle decisioni: i voti individuali possono infatti essere percepiti dai cittadini come una manifestazione di opinioni non solo di carattere tecnico-giuridico, ma anche di natura politica. Il rischio è quindi quello che la Corte costituzionale operi – o comunque venga percepita operare – secondo logiche proprie di una assemblea parlamentare, per “blocchi ideologici”, il che nuoce ovviamente alla sua credibilità e alla sua immagine di imparzialità e indipendenza. Il segreto delle deliberazioni contribuisce, invece, a garantire il prestigio e l'*auctoritas* della Corte.

Da questa breve ricapitolazione dei principali argomenti che depongono a favore e contro il dissenso, risulta quantomai condivisibile quanto affermato dalla Commissione di Venezia nel suo *Report on Separate Opinions of Constitutional Courts*, secondo cui vi sono

argomenti egualmente validi tanto in un senso come nell'altro³⁸. L'aspetto fondamentale che si vuole qui evidenziare è quello per cui tali argomenti *non debbano mai essere considerati in termini astratti*, ma vadano necessariamente calati nel contesto e nella realtà sociale di ciascun ordinamento. Sono dunque le peculiarità di ciascun sistema che dovrebbero determinare la scelta in merito all'adozione o meno dell'espressione pubblica del dissenso, nonché alle sue forme e modalità. Pertanto, non sembra utile chiedersi, in generale, se sia opportuno o meno garantire il dissenso giudiziale. Ciò su cui vale la pena ragionare, piuttosto, sono i vantaggi e gli svantaggi di tale istituto *per un determinato tribunale costituzionale in un contesto specifico*. Per quel che concerne il caso dell'Italia, quali potrebbero essere gli effetti, *rebus sic stantibus*, dell'introduzione dell'opinione individuale nelle pronunce della Corte costituzionale?

Il contesto in cui opera la Corte è fortemente divisivo, caratterizzato da gravi e preoccupanti fratture a livello sociale e politico. Il fenomeno del populismo ha senz'altro contribuito ad acuire tale polarizzazione: esso ha determinato infatti una sempre più forte affermazione della dialettica *amicus-hostis*, nella quale si riscontra una sistematica delegittimazione di tutti coloro che hanno opinioni diverse (financo a considerarli veri e propri nemici, e non solo avversari)³⁹. Pur agendo all'interno di tale contesto "malato", la Corte costituzionale gode invece, nel complesso, "di buona salute" (soprattutto se paragonata ad altre istituzioni in evidente crisi come il Parlamento o il Governo). Senza voler romanticizzare la sua immagine, e senza voler sottovalutare alcuni seri problemi che la investono (tra cui, in particolare, le inefficienze e i rischi derivanti dalla perdurante mancata elezione del quindicesimo giudice costituzionale⁴⁰), la Corte, almeno per il momento, continua infatti ad essere un organo pienamente radicato nell'architettura istituzionale, effettivamente autonomo, indipendente ed imparziale (e che *appare* altresì tale), senza particolari problemi di legittimazione. Proprio su questo punto, Diletta Tega evidenzia che attualmente la Corte

"sembra aver ulteriormente rafforzato le basi della propria legittimità: quella che *a priori* si fonda sulla Costituzione [...] e sulla necessità della sua difesa (la Costituzione come limite al potere); quella che *a posteriori* deriva dalla sua *saggezza*, da come esercita i suoi poteri e argomenta le sue decisioni, dal rispetto dei limiti che la Corte stessa incontra (tra cui quello del cosiddetto *self-restraint*), ma anche dalla capacità maieutica di identificare i valori costituzionali; quella che si è costruita attraverso il rapporto diretto con l'opinione pubblica e grazie al consenso del corpo sociale; quella, infine, che si è sviluppata parallelamente alla Presidenza

³⁸ "There are valid arguments for and valid arguments against having separate opinions in courts with constitutional jurisdiction", COMMISSIONE DI VENEZIA, *Report on Separate Opinions of Constitutional Courts*, Opinione n. 932/2018, 17 dicembre 2018, p. 17, [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2018\)030-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2018)030-e)

³⁹ Sul fenomeno populista in Italia si veda, *ex multis*, G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims to Fight Populism. The Italian Case in a Comparative Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021; G. DELLE-DONNE *et al.*, *Populismo e Costituzione. Una prospettiva giuridica*, Milano, Mondadori, 2022.

⁴⁰ Cfr. C. CARUSO, P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale a ranghi ridotti: inefficienze e rischi derivanti dalla perdurante mancata elezione del quindicesimo giudice costituzionale*, in *Giustizia insieme*, 29 luglio 2024, <https://www.giustiziasieme.it/it/costituzione-e-carta-dei-diritti-fondamentali/3222-la-corte-costituzionale-a-ranghi-ridotti-inefficienze-e-rischi-derivanti-dalla-perdurante-mancata-elezione-del-quindicesimo-giudice-costituzionale-corrado-caruso-pietro-faraguna>

della Repubblica. Negli ultimi anni, infatti, le due istituzioni di garanzia, dinanzi alle crescenti difficoltà del sistema politico e istituzionale, paiono aver condiviso, in diverse occasioni, non solo una certa consonanza sulle questioni costituzionali, ma anche una notevole fiducia da parte dell'opinione pubblica e un aumento delle loro funzioni⁴¹.

In un contesto sociopolitico così polarizzato come quello italiano, il rischio principale di una eventuale introduzione del *dissent* nelle pronunce della Corte costituzionale sarebbe quello di favorire la politicizzazione dell'organo, rischio che pare oggi ancor più evidente se si considera che i cinque giudici di estrazione parlamentare tendono ad essere individuati non tanto (o comunque non solo) sulla base dei loro meriti professionali, quanto piuttosto sulla base del loro orientamento ideologico⁴². I voti individuali potrebbero dunque mettere in luce i *cleavages* politici ed ideologici esistenti all'interno della Corte: tali votazioni ricorderebbero così quelle esistenti all'interno di un'assemblea parlamentare e pertanto rischierebbero di essere percepite dai cittadini come espressione di una ideologia politica, indebolendo la natura tecnica, imparziale e neutrale che tale organo deve possedere. Come si mostrerà nella prossima sezione, il caso del Tribunale Costituzionale spagnolo pare confermare le preoccupazioni appena esposte.

5. La "lezione" spagnola

La Spagna si caratterizza per un contesto molto simile a quello italiano, con una fortissima polarizzazione della società e della politica⁴³. Ad essere del tutto diversa è invece la condizione in cui versano i rispettivi organi di giustizia costituzionale, dal momento che il *Tribunal Constitucional* spagnolo, a differenza del giudice delle leggi italiano, sta attraversando già da diverso tempo una profonda crisi di legittimazione. In parte, le ragioni che spiegano tale crisi vanno rinvenute nel mancato rispetto di alcune regole non scritte relative alla sua composizione. La prima riguarda il fatto che i magistrati, per poter essere nominati membri del Tribunale Costituzionale, devono aver raggiunto lo status di magistrato del Tribunale Supremo, e ciò al fine di garantire la loro eccellenza professionale. L'altra regola non scritta richiede che, alla luce delle funzioni specifiche esercitate dal Tribunale Costituzionale, la maggioranza dei suoi membri provenga dall'Accademia. Attualmente, nessuna di queste due regole è rispettata: i professori sono infatti una netta minoranza, e tra i magistrati solo alcuni provengono dal Tribunale Supremo⁴⁴.

⁴¹ D. TEGA, *El Tribunal Constitucional italiano: un balance de su trayectoria y sus retos actuales*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 53, 2024, pp. 133-134 (corsivo nel testo).

⁴² Si veda C. CARUSO, P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale a ranghi ridotti: inefficienze e rischi derivanti dalla perdurante mancata elezione del quindicesimo giudice costituzionale*, op. cit.

⁴³ Cfr. L. MILLER, *Polarizados. La política que nos divide*, Barcelona, Deusto, 2023; JOSÉ JAVIER OLIVAS OSUNA, *Populismo en España: Fundamentos teóricos y relatos dominantes*, in *Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales*, vol. 23, n. 47, 2021, pp. 371 ss.

⁴⁴ Si veda JAVIER TAJADURA, *El futuro del Tribunal Constitucional*, in *El Mundo*, 19 gennaio 2023, <https://www.elmundo.es/opinion/2023/01/19/63c7d92521efa0fc398b4570.html>

Tuttavia, i motivi principali che spiegano la perdita di *auctoritas* del Tribunale Costituzionale spagnolo attengono al procedimento di nomina. Tale organo è composto da dodici membri nominati dal Sovrano: quattro sono proposti dal Congresso dei Deputati a maggioranza dei tre quinti, quattro dal Senato con la medesima maggioranza, due dal Governo e due dal Consiglio Generale del Podere Giudiziario (art. 159 Cost.). La partecipazione di diverse istituzioni al procedimento di nomina e la maggioranza qualificata dei tre quinti per l'elezione dei giudici da parte del Parlamento sono chiaramente strumenti concepiti al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dell'organo. Se in una prima fase i procedimenti di nomina non hanno posto particolari problemi, con il passare del tempo essi sono divenuti sempre più spesso terreno di scontro tra le forze politiche⁴⁵. Negli ultimi anni, i partiti hanno spesso dimostrato di “preferire giudici prevedibili nei loro voti piuttosto che eccellenti nel loro ragionamento e nelle loro conoscenze”⁴⁶. Con il rafforzamento del fenomeno della “*colonización partidista*” (lottizzazione) (fenomeno che, peraltro, ha colpito altresì il Consiglio Generale del Podere Giudiziario⁴⁷), la situazione si è ulteriormente aggravata: già da tempo, infatti, i giudici costituzionali vengono selezionati dalle due camere sulla base di un sistema di quote, le quali sono determinate dalla forza parlamentare dei partiti. E una volta “concordato il ‘lotto’ che corrisponde a ciascuna formazione, [...] ogni gruppo sceglie liberamente i propri candidati, rinunciando a mettere in discussione l'idoneità degli altri”⁴⁸. A tale pratica quantomai discutibile, si aggiunga altresì il fatto che, nel rinnovo parziale dei membri del Tribunale Costituzionale alla fine del 2022, il governo di Pedro Sánchez, per la prima volta nella storia della Spagna, ha nominato come giudici costituzionali due persone direttamente legate alla sua amministrazione: un ex ministro, Juan Carlos Campo, e un ex direttore generale, Laura Díez Bueso⁴⁹. Come facilmente prevedibile, la combinazione di questi fattori ha contribuito a trasmettere all'opinione pubblica l'immagine di forte politicizzazione del Tribunale Costituzionale, diviso in due blocchi (attualmente vi sono sette giudici “progressisti” e cinque “conservatori”), come se ci si trovasse “in un'aula parlamentare in miniatura, con una maggioranza e una minoranza che replicano fedelmente la dialettica partitica, e come se la giurisdizione costituzionale fosse la continuazione della politica con altri mezzi”⁵⁰. Tutto ciò ha rovinato in modo significativo

⁴⁵ Si veda F. RUBIO LLORENTE, *La forma del poder (Estudios sobre la Constitución)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 443 ss.

⁴⁶ J. GARCÍA ROCA, *Encuesta sobre el Tribunal Constitucional*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 53, 2024, p. 28.

⁴⁷ Si veda C. VIDAL PRADO, *Crisi istituzionale in Spagna: il rinnovo frustrato del Consejo General del Poder Judicial e del Tribunal Constitucional*, in *Federalismi.it*, 28 dicembre 2022, pp. 1 ss., www.federalismi.it; S. MARTÍN GUARDADO, *Polarización política y crisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial*, in *Revista de Derecho Político*, n. 117, 2023, pp. 133 ss.; T. VIDAL MARÍN, *Una propuesta conciliadora para la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial: la necesaria despolitización del mismo y la superación de las situaciones de bloqueo*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 51, 2023, pp. 347 ss.

⁴⁸ J.M. BILBAO UBILLOS, *Encuesta sobre el Tribunal Constitucional*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 53, 2024, p. 22.

⁴⁹ Si veda J. ROMERO, *El Gobierno elige al exministro Juan Carlos Campo y a la exasesora de Moncloa Laura Díez para renovar el Constitucional*, in *El Independiente*, 29 novembre 2022, <https://www.elindependiente.com/espana/2022/11/29/el-gobierno-elige-al-exministro-juan-carlos-campo-y-a-la-exasesora-de-moncloa-laura-diez-para-renovar-el-constitucional/>

⁵⁰ J.M. BILBAO UBILLOS, *Encuesta sobre el Tribunal Constitucional*, op. cit., p. 22.

l'immagine di indipendenza e neutralità del *Tribunal*, oltre ad averne compromesso la sua credibilità ed *auctoritas*.

A questo punto entrano in gioco le opinioni individuali. In generale, esse sono viste in Spagna come la massima espressione della natura pubblica del processo, necessarie per garantire la trasparenza e la democraticità del processo decisionale, nonché uno strumento per favorire la comprensione e l'accettazione della giustizia costituzionale da parte dell'opinione pubblica. Dei *votos particulares* viene altresì apprezzata la loro capacità di anticipare i futuri mutamenti della giurisprudenza. Tale *favor* nei confronti del dissenso giudiziario si spiega, innanzitutto, per ragioni storiche. Esso venne infatti previsto per la prima volta dalle *Ordenanzas* di Medina del 1489, le quali stabilivano che i giudici documentassero i propri voti, compresi quelli dissenzienti, in un libro segreto. Successivamente, il Codice di procedura civile (*Ley de Enjuiciamiento Civil*) del 1881 (art. 367) e il Codice di procedura penale (*Ley de Enjuiciamiento Criminal*) del 1882 (art. 156) disciplinarono le opinioni separate. Anche l'antecedente dell'attuale Tribunale Costituzionale – vale a dire il *Tribunal de Garantías Constitucionales*, previsto dalla Costituzione della II Repubblica del 1931 – prevedeva l'istituto delle opinioni dissenzienti⁵¹.

Alla luce di tali precedenti, non vi è da meravigliarsi che il voto individuale sia tuttora ampiamente diffuso nel Paese. I *votos particulares* per le pronunce del Tribunale Costituzionale sono previsti direttamente dalla Costituzione del 1978 (art. 164): essi ricomprendono, secondo quanto previsto dalla Legge Organica sul Tribunale Costituzionale del 1979 (art. 90 c. 2), tanto le opinioni dissenzienti (*votos discrepantes*) quanto quelle concorrenti (*votos concurrentes*). Furono soprattutto i deputati socialisti – e in particolare Gregorio Peces-Barba – a sostenere con forza, nel corso del processo costituente, la necessità di introdurre il *dissent* nelle pronunce del Tribunale Costituzionale⁵². E alcuni anni dopo, nel 1985, la Legge Organica sul Potere Giudiziario ha contemplato tale istituto anche per tutte le altre giurisdizioni. Pertanto, i voti individuali sono fortemente radicati nel contesto spagnolo e godono di un ampio consenso all'interno della comunità scientifica⁵³.

Tuttavia, va evidenziato come negli ultimi tempi i *votos particulares* siano stati oggetto di dure critiche sia da parte di ex giudici costituzionali, sia da parte della dottrina. La ragione principale è data dal fatto che tali voti non solo permetterebbero di verificare se i giudici hanno votato o meno in base alla sensibilità politica di chi li ha nominati (permettendo così una sorta di “controllo esterno” delle votazioni), ma mostrerebbero altresì in maniera evidente le spaccature ideologiche esistenti in seno al Tribunale Costituzionale (giudici “progressisti” v. giudici

⁵¹ Cfr. J.L. CASCAJO CASTRO, *La figura del voto particular en la jurisdicción constitucional española*, in *Revista española de derecho constitucional*, n. 17, 1986, pp. 171 ss.

⁵² *Ivi*, p. 181.

⁵³ Sulla disciplina del *voto particular* cfr. J.L. CASCAJO CASTRO, *La figura del voto particular en la jurisdicción constitucional española*, op. cit., pp. 171 ss.; G. ROLLA, *Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in Spagna*, Napoli, Jovene, 1986, pp. 149 ss.; F.J. EZQUIAGA GANUZAS, *El voto particular*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1990; G. CÁMARA VILLAR, *Votos particulares y derechos fundamentales en la práctica del Tribunal Constitucional español (1981-1991)*, Madrid, Ministerio de Justicia, 1993; T. FREIXES, *La pratique des opinions dissidentes en Espagne*, in *Cahiers du Conseil Constitutionnel*, n. 8 (Dossier: Débat sur les opinions dissidentes), luglio 2000, <https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-pratique-des-opinions-dissidentes-en-espagne>

“conservatori”). Ad esempio, secondo Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, ex presidente del Tribunale Costituzionale, il riconoscimento del *voto particular* non è consigliabile in quanto “permette di identificare maggioranze e minoranze, identificare chi le compone, definire blocchi ideologici e prevedere l’orientamento del voto”, il che “rafforza l’immagine di politicizzazione [del Tribunale] e ne diminuisce la legittimità sociale”⁵⁴. A suo dire, uno degli aspetti che hanno danneggiato maggiormente il prestigio e l’autorità del Tribunale è stato “un grafico spesso utilizzato dalla stampa che divideva il Tribunale in due blocchi, uno formato dai giudici progressisti e l’altro formato da quelli conservatori, spiegando e prevedendo così l’orientamento del voto”⁵⁵. In senso analogo, Gerardo Ruíz-Rico Ruíz ha evidenziato come la “polarizzazione ideologica interna di cui soffre attualmente il Tribunale comporta il rischio aggiuntivo di aumentare la dose di prevedibilità delle decisioni del Tribunale quando sono in gioco le due visioni giurisprudenziali antagoniste della norma fondamentale”, vale a dire quella “progressista” e quella “conservatrice”⁵⁶. Secondo César Aguado Renedo, poi, alla luce del contesto di “netto confronto tra le forze politiche”⁵⁷, i *votos particulares* mostrano ormai già da tempo “più inconvenienti che vantaggi”⁵⁸.

Naturalmente sono i casi più controversi e delicati a livello politico-ideologico a rendere maggiormente evidenti le fratture all’interno del Tribunale Costituzionale. Basti pensare, solo per riferirsi alle decisioni più recenti, al caso relativo all’interruzione volontaria della gravidanza (sent. n. 44/2023) e al “caso de los ERE” (sent. n. 93/2024). In questi casi il Tribunale si è “spaccato” in due: da un lato la “maggioranza progressista” formata da sette giudici, dall’altro il “blocco conservatore” formato dai restanti quattro membri. (Va ricordato infatti che per diverso tempo il Tribunale ha operato con undici giudici anziché dodici: nel luglio 2022 Alfredo Montoya ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute, ed è stato sostituito due anni dopo da José María Macías. Poiché Macías è considerato una voce conservatrice, la maggioranza progressista continua ad essere formata da sette membri, mentre l’ala conservatrice è passata da quattro a cinque membri⁵⁹).

La pronuncia relativa al “caso de los ERE” (uno dei casi di presunta corruzione più gravi della storia spagnola) è forse quella che ha mostrato con maggiore evidenza la politicizzazione del Tribunale Costituzionale e la divisione esistente al suo interno. In tale sentenza – a cui ne sono seguite altre analoghe sempre relative al “caso de los ERE” – il Tribunale (*recitius*: la sua maggioranza progressista) ha infatti revocato una serie di condanne (per prevaricazione, malversazione ed altri delitti) che avevano colpito diversi membri della *Junta*

⁵⁴ F. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, *Los votos particulares en la experiencia del Tribunal Constitucional español*, in N. Zanon, G. Ragone (a cura di), *The Dissenting Opinion. Selected Essays*, op. cit., p. 122.

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ G. RUÍZ-RICO RUÍZ, *Encuesta sobre el Tribunal Constitucional*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 53, 2024, p. 86.

⁵⁷ C. AGUADO RENEDO, *Encuesta sobre el Tribunal Constitucional*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 53, 2024, p. 44.

⁵⁸ Ivi, pp. 43-44.

⁵⁹ Si veda J.M. BRUNET, *El sector conservador del Constitucional gana un voto con la incorporación de José María Macías como magistrado*, in *El País*, 29 luglio 2024, <https://elpais.com/espana/2024-07-29/el-sector-conservador-del-constitucional-gana-un-voto-con-la-incorporacion-de-jose-maria-macias-como-magistrado.html>

dell'Andalusia, governata dal *Partido Socialista Obrero Español*⁶⁰. Numerosi costituzionalisti hanno opportunamente sottolineato come il Tribunale Costituzionale, fornendo una sua interpretazione delle leggi penali, avesse invaso l'ambito delle competenze riservate al Tribunale Supremo, quando invece al giudice costituzionale sarebbe spettato esclusivamente verificare se nel corso del processo penale erano stati violati diritti fondamentali⁶¹. Alla luce di queste pronunce del Tribunale Costituzionale, Javier Tajadura Tejada ha persino paventato il "rischio di una sovversione dello Stato di Diritto"⁶² nel Paese.

Il "caso de los ERE" si segnala altresì per la controversa decisione adottata dal Presidente del Tribunale Costituzionale, Cándido Conde-Pumpido, di non pubblicare nel comunicato stampa (*nota de prensa*) le ragioni per cui i quattro giudici "conservatori" avevano deciso di non votare a favore dell'opinione di maggioranza⁶³. Peraltro, pare che tale decisione – inedita nella storia del Tribunale – non si limiti al caso in questione, ma che d'ora innanzi le argomentazioni dei giudici dissenzienti non saranno rese pubbliche sino a quando i *votos particulares* non siano stati redatti e firmati, momento in cui verranno pubblicati nella loro interezza⁶⁴. Tra i vari aspetti problematici della decisione di Conde-Pumpido, si segnala in particolare il fatto che essa produrrà come risultato quello di allontanare ulteriormente il Tribunale dalla società civile: come noto, infatti, alla luce della complessità e della lunghezza delle sentenze emanate da tale organo, i cittadini – nella migliore delle ipotesi – si limitano a leggere i suoi comunicati stampa, o le parti di questi riportati dagli organi di informazione.

A testimonianza della stagione complessa che sta attraversando l'istituto del *dissent* in Spagna, si consideri, infine, il dato statistico⁶⁵. Prendendo in esame le sole sentenze (escludendo quindi le ordinanze (*autos*) e le dichiarazioni), dal 1980 (anno di entrata in funzione del Tribunale Costituzionale) al febbraio 2024, il Tribunale ne ha emanate 9396, e in 7879 casi non vi è stato nessun *voto particular*. Il dissenso, quindi, ha avuto un'incidenza del 16,14%. Si consideri, tuttavia, che negli ultimi anni vi è stato un notevole aumento dell'opinione individuale. Dal 2010, infatti, il tasso del dissenso è salito al 24,65%. Addirittura nel 2023, su 190 sentenze emanate dal Tribunale, in 86 casi si è registrato almeno un *voto particular*, con un'incidenza del dissenso, quindi, pari al 45,26%. Dinanzi a questi dati, pare difficile negare come attualmente venga fatto un uso eccessivo di tale istituto, trasformandolo da eccezione –

⁶⁰ Si veda J.M. BRUNET, *El Constitucional anula de forma parcial la condena a la exministra socialista Magdalena Álvarez por el "caso de los ERE"*, in *El País*, 19 giugno 2024, <https://elpais.com/espana/2024-06-19/el-constitucional-anula-de-forma-parcial-la-condena-por-prevaricacion-a-la-exministra-magdalena-alvarez.html>

⁶¹ Si veda F. SERRATO, *Los juristas acusan al Constitucional de "invadir competencias" del Supremo en el "caso ERE"*, in *The Objective*, 22 giugno 2024, <https://theobjective.com/espana/tribunales/2024-06-22/juristas-constitucional-competencias-supremo-ere/>

⁶² J. TAJADURA TEJADA, *La aplicación de la amnistía y sus excepciones*, in *El Correo*, 3 luglio 2024, <https://www.elcorreo.com/politica/javier-tajadura-tejada-aplicacion-amnistia-excepciones-20240703000435-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elcorreo.com%2Fpolitica%2Fjavier-tajadura-tejada-aplicacion-amnistia-excepciones-20240703000435-nt.html>

⁶³ Si veda M. JAMARDO, *Conde-Pumpido censura los votos críticos en la nota de prensa sobre la sentencia que borra la malversación de los ERE*, in *El Debate*, 2 luglio 2024, https://www.eldebate.com/espana/20240702/condepumpido-censura-votos-criticos-nota-prensa-sobre-sentencia-borra-malversacion-ere_210111.html

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Le statistiche ufficiali non sono pubbliche. I dati che riporto mi sono stati gentilmente forniti da un assistente di studio (*letrado*) del Tribunale Costituzionale, da cui io ho poi ricavato le percentuali.

quando proprio il giudice non riesca a tacere la propria contrarietà rispetto all'opinione della maggioranza – a (quasi) regola. Non sorprendono, pertanto, gli inviti della dottrina spagnola a cercare di “emanare il maggior numero di decisioni all'unanimità”⁶⁶, facendo “un uso più selettivo”⁶⁷ delle opinioni individuali.

6. Riflessioni conclusive

Il caso spagnolo rappresenta un esempio concreto del fatto che le opinioni individuali possono rendere evidenti le spaccature ideologiche esistenti all'interno di una corte costituzionale, rafforzandone l'immagine di organo politicizzato, e conseguentemente compromettendone la sua indipendenza, autorità e legittimità⁶⁸. Ovviamente non è detto che ciò che si è verificato in Spagna possa accadere altrove. Si tratta, tuttavia, di un monito da non sottovalutare, di un invito alla prudenza per tutti quegli ordinamenti, tra cui l'Italia, che stanno considerando la possibilità di introdurre tale istituto nei rispettivi organi di giustizia costituzionale⁶⁹.

Secondo Gustavo Zagrebelsky, “l'accusa più pesante, infamante e delegittimante che può rivolgersi a una Corte costituzionale, come in genere a ogni soggetto chiamato a svolgere compiti neutrali di garanzia nell'interesse di tutti, è di agire o avere agito politicamente; accusa molto più grave di quella di sbagliare o di avere sbagliato nel decidere”⁷⁰. L'accusa di essere un organo politicizzato – che è quella che viene ora sistematicamente mossa al Tribunale Costituzionale spagnolo – difficilmente (o più difficilmente) può essere rivolta, invece, alla Corte costituzionale italiana. È questo un aspetto che ha messo in luce implicitamente anche lo stesso Presidente della Corte, Augusto Barbera, nella sua Relazione del marzo 2024: “[l]a stesura di una pronuncia costituzionale, e le sue successive lettura e approvazione, rifuggono da ogni logica pregiudiziale: le maggioranze nel Collegio si formano e si scompongono di volta in volta, al di là delle provenienze, al di là delle rispettive culture politiche”⁷¹. A questo riguardo,

⁶⁶ M. RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO, *Encuesta sobre el Tribunal Constitucional*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 53, 2024, p. 38.

⁶⁷ C. AGUADO RENEDO, *Encuesta sobre el Tribunal Constitucional*, op. cit., p. 44.

⁶⁸ Va detto che non è sempre stato così. Ad esempio, A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo*, op. cit., pp. 310, 316, 511, evidenzia come in passato fosse stato fatto un uso abbastanza equilibrato del *voto particular*, il quale non aveva quindi creato problemi strutturali. Inoltre, recentemente, Andrés Ollero, ex giudice costituzionale, ha pubblicato un libro in cui, nel commentare i suoi *votos particulares*, contesta la teoria secondo cui i giudici del Tribunale Costituzionale ricevono istruzioni dai partiti che li hanno proposti su come risolvere le questioni sottoposte alla loro deliberazione e votazione. Si veda A. OLLERO, *Votos particulares*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2022.

⁶⁹ Nel caso della Francia, sebbene in linea generale si riscontri un'ostilità piuttosto marcata nei confronti di questo istituto, non sono mancati momenti in cui si è discusso apertamente della possibilità di introdurre le *opinions séparées* nelle decisioni del *Conseil Constitutionnel*. Si veda, ad esempio, il dibattito *La transposition des opinions dissidentes en France est-elle souhaitable?* pubblicato nei *Cahiers du Conseil constitutionnel*, n. 8 (Dossier: Débat sur les opinions dissidentes), luglio 2000: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/cahiers-du-conseil-constitutionnel-n-8-juillet-2000>; si veda altresì W. MASTOR, *Les opinions séparées des juges constitutionnels*, Paris/Aix-en-Provence, Economica/PUAM, 2005.

⁷⁰ G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, op. cit., p. 35.

⁷¹ *Relazione del Presidente della Corte costituzionale, Professore Augusto Antonio Barbera*, Roma - Palazzo della Consulta, 18 marzo 2024, p. 20,

ha evidenziato sempre Barbera, sono di centrale importanza la collegialità (la quale “permea la vita della Corte, al punto che non vi è aspetto di una decisione [...] che non sia stato oggetto di confronto meditato tra ciascuno di noi”⁷²) e il segreto della camera di consiglio (“volto non a garantire sorpassati ‘*arcana imperii*’, ma istituto necessario per assicurare la libertà e l’indipendenza della Corte costituzionale”⁷³).

È naturalmente possibile che l’introduzione del dissenso nella Corte costituzionale italiana possa sortire alcuni degli effetti positivi a cui si riferiscono i suoi sostenitori, il che, potenzialmente, potrebbe addirittura fornire un *surplus* di legittimazione alla Corte stessa. Per quanto possibile, non pare tuttavia l’ipotesi più probabile. Al contrario, l’esistenza di opinioni individuali, specie in questa fase storica caratterizzata da una società e una sfera partitica altamente frammentate, potrebbe facilmente prestare il fianco ad accuse di politicizzazione della Corte, indebolendo la fiducia che l’opinione pubblica ripone in tale organo. Il caso del Tribunale Costituzionale spagnolo, dove il *dissent* ha evidenziato l’esistenza di “blocchi di giudici” e di “pacchetti di voti precostituiti”, *docet*. In questo senso, risultano pienamente condivisibili le osservazioni di Antonio Ruggeri:

“a me pare che convenga lasciare che i riflettori restino accesi – per quanto possibile – solo sui protagonisti della politica stessa, lasciandosi invece in penombra i garanti (e, segnatamente, i giudici) e dandone all’esterno una rappresentazione di fermezza e compattezza dell’operato. In tal modo, essi sarebbero messi in grado di esercitare al meglio, in un clima discreto e appartato, il *munus* ad essi conferito, senza che le divisioni di cui si abbia al loro interno riscontro si prestino a strumentali manovre volte, a conti fatti, a delegittimare i garanti stessi davanti alla pubblica opinione e, perciò, ad indebolirne l’autorevolezza”⁷⁴.

Per quanto presenti alcuni vantaggi non trascurabili, non risulta del tutto convincente nemmeno la proposta – formulata nel 1997 da una Commissione composta da Cesare Rupperto, Riccardo Chieppa e Valerio Onida (su cui si è votato nel 2002), e recentemente ripresa da Pasquale Pasquino⁷⁵ – di adottare le opinioni individuali *anonime*. Come ricordato in precedenza⁷⁶, questa soluzione compromissoria era stata adottata inizialmente, in via giurisprudenziale, dal *Bundesverfassungsgericht* tedesco. Tra i maggiori vantaggi delle opinioni individuali anonime vi è senz’altro quello di “disincentiva[re] la vanità personale”⁷⁷, riducendo la pratica – molto comune ad esempio negli Stati Uniti – del “*teach from the bench*”, per cui i

<https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=50311&dpath=document&dfile=18032024201625.pdf&content=Relazione%2Bdel%2BPresidente%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale%2BProfessore%2BAugusto%2BAntonio%2BBarbera%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdocumentazione%2B%2D%2B>

⁷² Ibidem.

⁷³ Ivi, p. 21.

⁷⁴ A. RUGGERI, *Ancora in tema di opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali: è meglio accendere i riflettori sulla Consulta o lasciarla in penombra?*, in *Giustizia insieme*, 28 gennaio 2021, <https://www.giustiziainsieme.it/it/costituzione-e-carta-dei-diritti-fondamentali/1510-ancora-in-tema-di-opinioni-dissenzienti-dei-giudici-costituzionali-e-meglio-accendere-i-riflettori-sulla-consulta-o-lasciarla-in-penombra>

⁷⁵ P. PASQUINO, *Consulta: ci serve l’opinione dissenziente?*, op. cit.

⁷⁶ Si veda la sezione 3.

⁷⁷ P. PASQUINO, *Consulta: ci serve l’opinione dissenziente?*, op. cit.

giudici usano la Corte “come una cattedra dalla quale [si rivolgono] all'esterno, in particolare ai giuristi, creando scuole di pensiero partigiane”⁷⁸. Il *dissent* anonimo potrebbe poi ostacolare la “categorizzazione” dei giudici sulla base delle loro opinioni politiche e dei loro orientamenti ideologici. Rimane, tuttavia, un grosso *punctum dolens*. La Corte costituzionale italiana è un organo collegiale molto ristretto (ne fanno parte solo 15 giudici), e pertanto non sarebbe difficile, in realtà, risalire all'identità dei giudici dissenzienti (in alcuni casi anche in seguito a possibili fughe di notizie): a quel punto, allora, non vi sarebbe una differenza sostanziale rispetto al dissenso in forma esplicita.

Sino a questo momento, il dilemma tra unità e separatezza nelle procedure deliberative all'interno della Corte costituzionale italiana – organo, *repetita iuvant*, indipendente e che attualmente non presenta evidenti problemi di legittimazione – è stato risolto a favore della prima. Come si è cercato di mostrare in questo scritto, sebbene le argomentazioni a favore del *dissent* siano legittime, forti e comprensibili, i rischi di una sua introduzione nell'attuale contesto italiano paiono superare i benefici. È forse, allora, necessario continuare ad applicare la nota espressione calcistica per cui “squadra che vince non si cambia”. Le mie obiezioni all'introduzione di questo istituto non sono dunque destinate a valere sempre e comunque: se dovessero cambiare i risultati, allora bisognerebbe cambiare anche squadra.

⁷⁸ P. PASQUINO, *Sulla opinione dissenziente*, op. cit.